



ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA II



✉ VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA ☎ 011/977.10.20
📧 toic8ap00r@istruzione.it - 📧 toic8ap00r@pec.istruzione.it - 🌐 www.iccarmagnola2.gov.it
Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Normativa

Si fa riferimento ai seguenti atti normativi:

- C.M. n. 291 del 14/10/1992 (testo unico sui viaggi d'istruzione)
- C. M. n. 623 del 02/10/1996 (normativa base in tema di turismo scolastico)
- DPR n. 275/1999, Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche
- DPR n.156 del 09/04/1999, Attività integrative nelle istituzioni scolastiche
- D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, come integrato dal D. Lgs. n. 150/2009

Art. 1 - Finalità

I Viaggi d'Istruzione e le visite guidate sono parte integrante e qualificante dell'Offerta Formativa dell'Istituzione e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Pertanto devono essere considerate come attività complementari a quelle istituzionali dell'insegnamento e i giorni dedicati ad esse assumono a pieno titolo il valore di giorni scolastici.

Art. 2 - Principi

I viaggi d'istruzione e le visite guidate saranno finalizzati all'approfondimento curricolare e mireranno a sviluppare:

- le conoscenze geografiche e la capacità di orientamento negli spostamenti;
- le conoscenze del patrimonio storico-artistico e tecnico-scientifico;
- le conoscenze delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi;
- le capacità di collaborazione, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole;
- la socializzazione delle classi e l'integrazione degli alunni.

Art. 3 - Tipologie dei viaggi

I viaggi e le visite d'istruzione si articolano in:

- viaggi d'interazione culturale, finalizzati alla promozione della conoscenza degli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici del Paese e alla partecipazione a manifestazioni culturali varie
- visite guidate nell'arco di una sola giornata presso mostre, musei, gallerie, parchi naturali, riserve naturali, enti e centri di ricerca, località di interesse storico-artistico
- viaggi connessi ad attività sportive quali manifestazioni sportive, giornate sulla neve,... per garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive; rientra in tale categoria anche la partecipazione a manifestazioni sportive
- uscite didattiche in orario scolastico, in genere sul territorio dove è ubicata la scuola; hanno una durata di solito limitata alla mattinata o al pomeriggio.

Art. 4 – Organi collegiali competenti e procedura di programmazione delle uscite

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione didattica e con gli orientamenti del POF

Il Collegio Docenti, con l'approvazione del POF, indica gli orientamenti della programmazione didattica a cui i Consigli di Classe si atterranno nelle proposte delle uscite.

I Consigli di Classe, con apposite delibere, formuleranno le proposte che devono pervenire entro i mesi ottobre e di maggio di ogni anno individuando gli itinerari e il programma di viaggio compatibili col

percorso formativo. Ogni Consiglio di Classe può modificare le proposte successivamente, anche in base alle iniziative che emergeranno nel corso dell'anno.

Il Collegio Docenti approva il Piano delle uscite e dei viaggi d'istruzione e lo trasmette al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il Consiglio d'Istituto valuta le proposte e ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la congruità con il presente Regolamento.

Subito dopo la presentazione delle proposte, il Dirigente Scolastico verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività di negoziazione con agenzie e ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi d'istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA e della Commissione Viaggi d'istruzione.

Art. 5 - Organizzazione

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è affidata alla Commissione Visite d'istruzione, deliberata dal Collegio Docenti. La Commissione si avvale della collaborazione del personale di segreteria, relativamente alle procedure di ordine amministrativo-contabile e della collaborazione dei docenti che propongono l'uscita.

I Viaggi d'Istruzione e le visite guidate devono essere programmati all'inizio dell'anno scolastico per il periodo gennaio-maggio dell'anno in corso ed entro l'ultimo collegio docenti di giugno per il periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico successivo, stabilendo obiettivi da raggiungere, attività da realizzare, eventuali verifiche da effettuare e loro valutazione.

I Consigli di Classe forniranno alla Commissione Visite d'istruzione tutte le informazioni necessarie alla stesura del Piano.

Art. 6 – Tempi e limiti di effettuazione e durata

Le visite e i viaggi d'istruzione si svolgono durante tutto l'arco dell'anno scolastico, sempre a discrezione dei Consigli di Classe, in quanto responsabili della programmazione didattica. Dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 10 maggio, per favorire una regolare conclusione delle attività didattiche programmate.

Il divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese si può derogare solo per l'effettuazione di uscite connesse ad attività di educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

I viaggi d'istruzione avranno la durata massima di un giorno per le sezioni di scuola dell'infanzia e per le classi di scuola primaria; fino a tre giorni per le classi di scuola secondaria di 1° grado, salvo eventuale deroga

Art.7 – Destinazione

È consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.

La progettazione di ogni spostamento deve essere preceduta da una attenta analisi dei costi preventivabili. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come mete località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti.

È inoltre opportuno diversificare le mete in modo che, accanto alle più note città d'arte, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturali.

Per la Scuola primaria si suggeriscono spostamenti nell'ambito della provincia per la classe 1ª e 2ª, della regione per la classe 3ª, 4ª, 5ª.

Per la Scuola secondaria di 1° grado si consigliano spostamenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale o in territorio estero, limitatamente a zone di confine.

Art. 8 - Mezzo di trasporto

I viaggi si compiono normalmente a mezzo treno o autobus.

In tutti i casi dovranno essere garantiti i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa ministeriale in materia.

Art.9 - Alunni partecipanti

1. Tutti i partecipanti a viaggi o visite d'istruzione debbono essere in possesso di un documento identificativo.

Il Dirigente Scolastico, quale organo dello Stato, rilascia un attestato che riporta le generalità dell'alunno e una foto dello stesso legata da un timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall'anagrafe) (art. 293 del T.U.L.P.S.).

2. Tutti i partecipanti a viaggi e visite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Pertanto gli alunni per i quali non risulterà regolarizzata la posizione assicurativa con il versamento del relativo premio, non potranno effettuare l'uscita.

3. In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno $\frac{4}{5}$ degli alunni componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni.

4. L'ammissione ai viaggi d'istruzione può essere sospesa dal Consiglio di Classe qualora l'alunno abbia manifestato comportamenti non adeguati durante lo svolgimento della vita scolastica, nei confronti di insegnanti, compagni e in relazione all'impegno. La non ammissione a questa attività non vuole avere un valore punitivo, ma educativo, perché si comprenda il valore del rispetto delle regole, inteso come crescita etica e civile.

In caso di esclusione di alunni alla partecipazione, il docente coordinatore o i docenti di classe daranno tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare formalmente la famiglia della decisione assunta dal Consiglio di Classe.

Gli studenti che non partecipano al viaggio programmato per la classe hanno l'obbligo di frequentare le lezioni.

Art. 10 - Docenti accompagnatori

1. I Docenti accompagnatori hanno l'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dalle Leggi e Norme in vigore al momento della realizzazione del viaggio.

2. Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di accompagnatori, l'iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico.

3. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore supplente per ciascun accompagnatore effettivo per subentro in caso di imprevisto.

4. Gli accompagnatori devono appartenere alla classe coinvolta nell'uscita; nel caso vi fossero più classi coinvolte, ciascuna dovrà avere almeno un proprio docente in qualità di accompagnatore.

5. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per validi motivi ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, penali, ecc.), il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale accompagnatore, anche un docente non appartenente al Consiglio di Classe.

6. E' consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA, in qualità di accompagnatore, solo in casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti.

Art. 11 - Partecipazione alunni in situazione di handicap

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione del Consiglio di Classe di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato

accompagnatore in aggiunta al numero di accompagnatori previsti. Tale qualificato accompagnatore potrà essere:

- il Docente di Sostegno degli alunni interessati;
- altro docente appartenente al Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenesse opportuno, ha piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno quale la presenza, durante il viaggio, di un assistente, educatore, o altro che possa provvedere alla cura personale dell'allievo.

Art. 12 - Consenso dei genitori

Trattandosi di minori, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà familiare che deve essere raccolto dal docente di classe o dal Coordinatore di Classe e consegnato al personale di Segreteria.

Sarà necessario prevedere opportuni sondaggi presso le famiglie circa la disponibilità a partecipare all'iniziativa proposta, contestualmente all'assunzione dell'impegno a versare la quota di partecipazione.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Le spese relative a trasporto, ingressi a musei, guide sostenute per qualsiasi tipo di uscita sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.

A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul Conto corrente postale n° 1009086784 intestato a IC Carmagnola 2 dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.

Sarà cura del docente coordinatore di classe, o altro docente individuato all'interno del team, raccogliere le ricevute dei versamenti, insieme alle autorizzazioni dei genitori e consegnarle al personale di Segreteria, corredate del relativo elenco degli alunni partecipanti.

La scadenza che verrà data per ogni viaggio è tassativa, pena l'esclusione.

Art. 14 - Comportamento degli alunni

1. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

2. Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto e controllato, onde evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori e garantire la completa riuscita del programma. Particolare attenzione dovrà essere fatta alla puntualità.

3. Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, comunque, nei locali oggetti della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...).

4. Il pranzo non organizzato, cosiddetto "libero", deve essere consumato nel momento e luogo concordati dai docenti e dagli organizzatori.

Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano.

Art.15 – Vigilanza

1. Il docente accompagnatore assicurerà la scrupolosa vigilanza di tutti gli alunni partecipanti durante l'uscita.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del Regolamento disciplinare degli alunni.

2. Per prevenire episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio occorrerà controllare, insieme al conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà individuato il responsabile.

3. In luoghi affollati il docente accompagnatore dovrà fornire agli studenti opportuni consigli per prevenire furti o smarrimenti di oggetti.

In caso si verificassero, il responsabile è il proprietario e i docenti sposteranno denuncia alle autorità competenti.

4. Il docente accompagnatore dovrà controllare che venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d'arte o religiosi e non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto.

Art.16 - Monitoraggio e valutazione

Al rientro dal viaggio il docente responsabile dovrà presentare al Dirigente una relazione scritta sullo svolgimento del viaggio d'istruzione, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza.

Saranno valutati:

- gli obiettivi raggiunti
- il comportamento degli alunni
- eventuali inconvenienti verificatisi
- i servizi offerti dall'Agenzia
- il gradimento dei partecipanti
- la valutazione degli accompagnatori

Art. 17 – Norme finali

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento generale dell'Istituto.

Entra immediatamente in vigore mediante affissione all'Albo dell'Istituto e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in corso di applicazione, qualora il Consiglio d'Istituto ne ravvisi l'opportunità.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito scolastico.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 gennaio 2013